

SENATO DELLA REPUBBLICA

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

VENERDÌ 11 OTTOBRE 1957

(105^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CIASCA

I N D I C E

Disegni di legge:

« Revisione dei ruoli organici del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e dei convitti annessi » (2112) (*D'iniziativa dei deputati Pitzalis e Franceschini Francesco*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (**Discussione e rinvio**):

PRESIDENTE Pag. 1417, 1419, 1420
MERLIN Angelina, *relatore* 1417, 1420

« Stanziamenti straordinari per la difesa del patrimonio artistico della Nazione » (2150) (**Discussione e approvazione**) (1):

PRESIDENTE, *relatore* 1420, 1424, 1425, 1427
BARBARO 1425
LAMBERTI 1424, 1425
PONTI 1424
ROFFI 1425
RUSSO Luigi 1426
SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 1426, 1427
ZANOTTI BIANCO 1424, 1426, 1427

La seduta è aperta alle ore 9,30.

(1) Il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Stanziamenti straordinari per la difesa del patrimonio artistico, storico e bibliografico della Nazione ».

Sono presenti i senatori: Barbaro, Canonico, Caristia, Ciasca, Corsini, Di Rocco, Donin', Giua, Lamberti, Menotti, Merlin Angelina, Negrone, Ponti, Roffi, Russo Luigi, Russo Salvatore, Tirabassi e Zanotti Bianco.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Scaglia.

ROFFI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Pitzalis e Franceschini Francesco: « Revisione dei ruoli organici del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e dei convitti annessi » (2112) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Pitzalis e Franceschini Francesco: « Revisione dei ruoli organici del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e dei convitti annessi ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

MERLIN ANGELINA, *relatore*. Il presente disegno di legge, all'esame del Senato della Repubblica, è stato trasmesso il 9 agosto 1957, già approvato dalla VI Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati il 31 luglio scorso. Il disegno di legge, di iniziativa dei deputati Pitzalis Giovanni e Franceschini Francesco, riguarda i segretari economi, gli applicati di segreteria, i censori e prefetti di disciplina e il personale subalterno degli istituti di istruzione tecnica e dei convitti annessi, dotati di autonomia amministrativa e con bilancio autonomo.

È raro trovare nella legislazione italiana un provvedimento come l'attuale che ha alla base motivi di alta giustizia e di equità che ne giustificano il contenuto: si pensi che il personale di cui trattasi da dieci anni attende il compimento della sua aspirazione di un miglioramento della sua posizione giuridica, che lo ponga alla pari con le altre similari carriere dell'Amministrazione statale.

Il nuovo stato giuridico tiene conto delle effettive prestazioni che il personale interessato svolge nelle scuole e negli istituti di istruzione tecnica. I compiti affidati per legge (legge 15 giugno 1931, n. 889) a tale personale e le competenze di responsabilità ad esso assegnate rendono anacronistica la loro attuale posizione giuridica.

Per accedere alla funzione di segretario economo è tassativamente prescritto il titolo di studio di ragioniere o di perito commerciale e gli esami del relativo concorso vertono su materie eguali ma di più responsabilità di quelle prescritte per similari carriere di concetto di tutte le altre Amministrazioni dello Stato; pertanto, il fermo della carriera di tale personale all'ex grado IX non è assolutamente concepibile in un clima di rivalutazione dei valori umani e delle responsabilità e competenze svolte nell'ambito delle Amministrazioni statali.

La stessa considerazione deve essere fatta per i censori (che presentemente arrivano fino all'ex grado X) e per i prefetti di disciplina dei convitti annessi alle scuole ed agli istituti di istruzione tecnica che, ironia delle cose, sono stati nuovamente dimenticati nei decreti delegati del 1956 e del 1957!

Gli applicati di segreteria svolgono mansioni superiori alla loro qualifica e si può affermare che le segreterie funzionano proprio in virtù del lavoro appassionato svolto da tale personale che oggi arriva soltanto all'ex grado XII!

Il personale subalterno non ha stato giuridico e non esiste un ruolo. Si ha ragione di ritenere che questa sia l'unica categoria di personale statale che non ha un organico e tanto meno uno stato giuridico.

Tutte le categorie di cui sopra furono in un primo momento completamente omesse nel decreto delegato 11 gennaio 1956 n. 16, mentre nel decreto delegato n. 3 del 10 gennaio 1957,

per insistenza del Ministero della pubblica istruzione, furono in parte inserite in un farraginoso articolo 300 che si presta ad infinite considerazioni. Però anche questa volta furono dimenticati i censori ed i prefetti di disciplina e non fu messo riparo alla incongruenza delle carriere limitate nel loro svolgimento per il personale non insegnante della istruzione tecnica e non fu istituito il ruolo del personale subalterno.

Non è la prima volta che questo si verifica. Già nel 1923 quando col regio decreto 11 novembre, n. 2395, fu provveduto all'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, le categorie di cui si parla furono dimenticate e si rese necessario un provvedimento integrativo e precisamente il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3144.

Col decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 107, per i segretari economi fu previsto uno sviluppo di carriera sino al grado IX (fino a quel momento in base alla tabella D annessa alla legge 15 giugno 1931, n. 889 la loro carriera iniziava al grado XI e terminava allo stesso grado!). Però col decreto legislativo presidenziale n. 107 si peggiorava la condizione iniziale della carriera in quanto l'ingresso era previsto al grado XII e non più all'XI, con l'attribuzione della qualifica di vicesegretario economo.

Inoltre il 7 dicembre 1949, l'allora Ministro della pubblica istruzione, onorevole Gonella, presentò al Consiglio dei ministri uno schema di provvedimento che tendeva ad adeguare la carriera del personale non insegnante delle scuole di istruzione tecnica alle similari carriere delle altre Amministrazioni dello Stato. Con tale provvedimento l'inizio della carriera per i segretari economi era prevista al grado XI e terminava al grado VI, mentre quella per gli applicati di segreteria iniziava al grado XII e terminava al grado IX cioè come viene previsto dal disegno di legge oggi all'esame del Senato.

Il Consiglio dei ministri approvò il provvedimento disposto dal Ministro della pubblica istruzione, ma il provvedimento stesso non ebbe più seguito perchè la legge delega ne interruppe il regolare corso.

Anche il ministro Segni, sul finire del 1952, fece predisporre un provvedimento per sanare

la situazione di questo personale dell'istruzione tecnica ponendo a carico del bilancio della Pubblica istruzione la modesta spesa che esso comportava. Anche questa volta il fermo fu messo dalla Commissione per la riforma della burocrazia.

Una precedente proposta di legge n. 1440 presentata da un gruppo di deputati l'11 luglio 1950 non ebbe migliore fortuna sempre per l'intervento della legge delega.

Pertanto, per tutte le suaccennate traversie delle categorie di cui sopra, si può ben dire che l'Amministrazione ha con esse un debito di riconoscenza per aver saputo aspettare il tanto atteso riconoscimento del sacrificio e del valore che questi fedeli collaboratori della scuola hanno sempre posto nell'esercizio delle loro delicate funzioni.

Per l'attuazione del disegno di legge in esame è stata prevista una spesa molto modesta, diluita nel tempo, che può essere contenuta nelle ordinarie disponibilità dei capitoli del bilancio della Pubblica istruzione interessanti gli istituti e le scuole di istruzione tecnica e professionale (capitoli 126, 127, 132, 134, 137 del bilancio di previsione per l'esercizio 1957-1958 importo totale di lire 20.860.000.000), attraverso la distribuzione dei contributi annualmente assegnati alle scuole con amministrazione autonoma.

Inoltre occorre tenere presente che il personale previsto nei nuovi organici è attualmente tutto in servizio, parte inquadrato nei ruoli speciali transitori, parte ancora da inquadrare, e quello di ruolo con una anzianità di servizio tale che praticamente in sede di applicazione della nuova legge esso ne risentirà solamente un beneficio morale e di prestigio perchè, con l'anzianità posseduta con gli scatti biennali, raggiunge quasi il minimo della carriera prevista col nuovo organico.

In definitiva ogni scuola ed istituto di istruzione tecnica, dotato di autonomia amministrativa, farà fronte al lieve aumento di spesa con le normali disponibilità del proprio bilancio autonomo, tenendo anche presente che in sede di compilazione del bilancio preventivo le istituzioni autonome prevedono delle somme a calcolo per poter far fronte ad eventuali miglioramenti economici e di carriera del personale addetto alle istituzioni stesse.

In merito al disegno di legge, il contingente dei posti negli organici stabiliti nei quadri annessi al progetto stesso, è determinato in relazione alle effettive ed inderogabili esigenze delle scuole ed istituti di istruzione tecnica ed allo sviluppo ognor crescente di queste istituzioni scolastiche.

La distribuzione razionale del personale, il contingente in relazione agli accresciuti bisogni e la revisione delle assegnazioni, sono regolati dagli articoli 3 e 4 del disegno di legge, mentre le norme finali e transitorie valgono per la applicazione della legge stessa.

L'accesso e lo svolgimento delle carriere è regolato dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, al quale il disegno di legge fa espresso riferimento all'articolo 1, mentre con l'articolo 8 si è inteso sanare una situazione anormale con l'immissione in ruolo del personale dei ruoli speciali transitori e non di ruolo. In tale modo si viene a dare un definitivo assetto giuridico e funzionale a questo settore molto importante del Ministero della pubblica istruzione.

Non servono altre parole per illustrare un provvedimento di legge che pone fine ad una attesa di dieci anni, e per l'approvazione del quale le categorie interessate attendono fiduciose il vaglio del Parlamento italiano.

PRESIDENTE. Comunico che sul disegno di legge in esame la Commissione finanze e tesoro del Senato ha espresso il seguente parere:

« La Commissione osserva, per quanto riguarda l'onere di spesa che porterà il disegno di legge, che la formula di copertura indicata nell'articolo 9 non potrebbe essere consentita per la sua soverchia indeterminatezza. Infatti non basta dire che la spesa sarà sostenuta con le ordinarie disponibilità dei capitoli riguardanti gli istituti e le scuole di istruzione tecnica e professionale: in quanto non sarebbe consentito, ad esempio, fare prelievi da capitoli riguardanti spese obbligatorie, che si deve presumere siano ragguagliati alle spese obbligatorie da coprire.

Invece prelievi potrebbero ammettersi da capitoli riferibili a spese non obbligatorie. Nel bilancio della pubblica istruzione in corso, i capitoli 127 (2.400.000.000), 132 (15 miliardi e 430.000.000) e 134 (6.020.000.000) si può ritene-

re che abbiano capienza anche per la spesa portata dal presente disegno di legge, che sembra non debba superare i 200.000.000 di lire. La Commissione esprime quindi l'avviso che per il corrente esercizio la spesa stessa abbia copertura. Non così però per gli esercizi futuri, imperocchè, avendo la spesa carattere obbligatorio e continuativo, bisognerà che siano specificatamente indicati i capitoli di spese obbligatorie sui quali dovrà gravare. Invero non potrebbe consentirsi che anche negli esercizi futuri, e così continuativamente, per coprire la spesa si debba far capo a capitoli di altra natura. Converrà quindi che si decurtino i capitoli 127, 132 e 134 di quanto occorrente a coprire la nuova spesa, trasferendo la somma in capitoli di spese obbligatorie.

Si appalesa quindi indispensabile emendare l'articolo 9 del disegno di legge in conformità di quanto sopra osservato ».

In considerazione di questo parere, espresso dalla 5^a Commissione, penso che sia opportuno un breve rinvio che consenta di studiare una adeguata formulazione dell'articolo 9, anche per il fatto che è in questo momento assente il rappresentante del Governo.

MERLIN ANGELINA, *relatore*. Faccio notare che il disegno di legge in discussione ha già ottenuto la approvazione dell'altro ramo del Parlamento. Pertanto il Governo ha avuto già modo di far conoscere il proprio punto di vista, che deve essere stato, indubbiamente, favorevole. Invito pertanto l'onorevole Presidente a volersi adoperare affinché gli ostacoli cui ha accennato siano rimossi nel più breve tempo.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, il seguito di questa discussione è rinviato alla prossima seduta.

Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Stanziamenti straordinari per la difesa del patrimonio artistico della Nazione » (2150).

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stanziamenti straordinari per la difesa del patrimonio artistico della Nazione ».

Dichiaro aperta la discussione generale sul provvedimento del quale io stesso sono relatore.

Comunico che sul disegno di legge in esame la Commissione finanze e tesoro ha espresso il seguente parere:

« Si esprime parere favorevole. Per la necessità della spesa non ci sono dubbi; per la copertura si fa riferimento al provvedimento relativo alle variazioni di bilancio in corso di approvazione. In realtà si dovrebbe attendere la approvazione del provvedimento di variazione del bilancio prima di approvare la legge che impegna la spesa, ma è da ritenersi che, se il Ministro del tesoro ha espresso parere favorevole, anzi ha firmato il disegno di legge, non ci possano essere dubbi sulla consistenza dello stanziamento ».

Il presente disegno di legge viene incontro ai voti frequentemente espressi da cultori di arte, da docenti, da corpi accademici, dalla stampa, da parlamentari, da commissioni di studiosi e di politici, fra le quali commissioni è giusto ed è nostro vanto ricordare la 6^a Commissione del Senato e della Camera dei deputati. Esso riguarda la difesa del nostro patrimonio artistico e culturale, non di questo o di quel monumento, non di uno o di una altra città di questo nostro meraviglioso Paese in cui tutto parla di arte, ma dell'intera nazione italiana. È un provvedimento di natura generale, che, per la prima volta, affronta integralmente, come tante volte abbiamo auspicato, il grosso problema.

Sia consentito perciò che, dopo aver rivolto un riconoscimento alle due Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della istruzione pubblica e belle arti ed in modo particolare alla nostra Commissione — alcuni membri della quale hanno lavorato egregiamente, con fede, con impegno e con quella tenace ostinazione, che nasce dalla sicurezza di lavorare per il bene del Paese — io rivolga da questo banco una parola di vivo compiacimento al già Ministro della pubblica istruzione, onorevole Rossi, e all'attuale Ministro, onorevole Moro, presentatore del disegno di legge in esame, nonchè agli altri eminenti collaboratori che, a motivo della loro carica o spinti dal loro fervore per l'arte, hanno collaborato, in un

modo o nell'altro, alla preparazione ed al perfezionamento sia della legislazione che regola la difesa e la conservazione dei monumenti, sia del presente disegno di legge.

Il disegno di legge mira ad un triplice intento: anzitutto impedire l'aggravarsi dei danni, più volte denunziati, dovuti all'azione edace del tempo, all'incuria, alla mancata manutenzione, alle ferite inferte dalla guerra; poi rimediare ai danni ancora riparabili; infine eliminare, almeno in parte, i più gravi inconvenienti e adottare provvedimenti, ordinari e straordinari, di pronto intervento, perchè la difesa del nostro patrimonio artistico e culturale sia efficiente e tempestiva.

Quando diciamo patrimonio artistico e culturale della nazione, come è accennato nella relazione che accompagna il disegno di legge, è ovvio che intendiamo riferirci a tutte indistintamente le manifestazioni di arte: dalle cupole maestose e dalle imponenti moli architettoniche di basiliche, di abbazie, di conventi, di chiese, di castelli e di ville storiche, alle statue, ai dipinti, agli affreschi, ai mosaici, ai resti archeologici, ai codici, alle miniature, alle rilegature artistiche, agli incunaboli, alle monete, alle medaglie, ad oggetti di oreficeria, ed infine ai parchi, ai giardini, al paesaggio.

L'articolo 1 della legge 22 maggio 1939, n. 823, dispone: « La cura degli interessi archeologici, artistici, monumentali e panoramici è affidata al Ministero dell'educazione nazionale, Direzione generale delle antichità e belle arti, che la esercita per mezzo delle Soprintendenze: *a*) alle antichità; *b*) ai monumenti; *c*) alle gallerie; *d*) ai monumenti e gallerie ». I loro compiti sono precisati nel successivo articolo 2. Inoltre l'articolo 1 della legge 1^o giugno 1939, n. 1089, stabilisce: « Sono soggette alla presente legge le cose, immobili e mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico e etnografico, compresi: *a*) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà; *b*) le cose d'interesse numismatico; *c*) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, i documenti notevoli, gli incunaboli, nonchè i libri, le stampe e le incisioni aventi carattere di rarità e di pregio. Vi sono pure compresi le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico.

Non sono soggette alla disciplina della presente legge le opere di autori viventi, o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni ».

L'articolo 2 della stessa legge n. 1089, aggiunge: « Sono altresì sottoposte alla presente legge le cose immobili, che a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, siano state riconosciute di interesse particolarmente importanti e come tali abbiano formato oggetto di notificazione, in forma amministrativa, dal Ministro per l'educazione nazionale ».

Concepiti con questa larghezza l'oggetto e il campo di applicazione del disegno di legge, è evidente che anche la somma di 18 miliardi, a prima vista ingente, non è in realtà sufficiente a rimediare allo stato di abbandono in cui presentemente si trovano non poche opere di arte, ed in vista degli interventi numerosi che si rivelano non solo necessari, ma anche urgenti in campi tanto mai vari e disparati. Onde noi per primi, pur rendendo omaggio alla innegabile buona volontà del Ministro del tesoro, formuliamo voti che, appena le condizioni del bilancio lo permettano, si stanziino altri fondi in misura adeguata alla complessità ed alla gravità del compito che mira a salvare, a godimento nostro e dell'umanità, quei tesori che costituiscono una pagina gloriosa della nostra storia e della nostra civiltà.

Ciò detto, circa il disegno di legge in discussione due osservazioni si possono fare. La prima è che quei 18 miliardi mirano a provvedere ad opere e lavori straordinari per la conservazione, la manutenzione ed il restauro di cose mobili ed immobili di interesse artistico e storico, in modo che quelle somme debbano essere aggiunte agli stanziamenti soliti di bilancio, destinati alla manutenzione ordinaria, anche se quegli stanziamenti sono ben modesti, come abbiamo noi stessi più volte sottolineato.

L'altra osservazione è rivolta a chiarire la ripartizione delle somme straordinarie che il presente disegno di legge pone a disposizione per la difesa e la conservazione del patrimonio artistico e storico.

Quanto alla durata dell'intervento straordi-

nario, essa è fissata dalla legge in 10 anni, come risulta dall'articolo 1, e cioè dall'esercizio 1956-57 a quello del 1966-67.

Circa l'ammontare della spesa, essa si inizia con lire 900 milioni per il 1956-57; è di lire 2.100.000.000 per i due esercizi 1958-59 e 1959-1960; è di lire 2.500.000.000 per i due esercizi 1960-61 e 1961-61; scende a lire 2.100.000.000 per il 1962-63; a lire 1.600.000.000 per i due esercizi 1963-64 e 1964-65; è, infine, di lire 1.300.000.000 per i due ultimi esercizi, 1965-66 e 1966-67. Mi domando anzitutto se l'indicazione dell'esercizio 1956-57 non sia erronea e se non debba leggersi, invece, 1957-58, affinché non vi sia discontinuità nella serie degli stanziamenti annuali.

È poi da rilevare che di detti stanziamenti annuali solo una quota non superiore al 2 per cento dev'essere destinata ad oneri di carattere generale.

Interessante è anche sapere come verrà ripartita la spesa; di ciò nulla è nel disegno di legge. È opportuno perciò accennarne, anche se in breve.

Anzitutto una precisazione. L'articolo 1 del disegno di legge in esame autorizza la spesa di 18 miliardi in un decennio « per provvedere ad opere e lavori straordinari per la conservazione, manutenzione e restauro di cose mobili ed immobili di interesse artistico e storico, soggette alla legge 1° giugno 1939, n. 1089. Dal contesto del citato articolo si deduce che gli stanziamenti sono destinati anche alla difesa del patrimonio bibliografico per l'esplicito riferimento alla legge 1° giugno 1939, la quale, fra le cose di interesse storico e artistico, elenca i manoscritti, gli autografi, i carteggi, i documenti notevoli, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni aventi carattere di rarità e di pregio. Tuttavia, ai fini di una maggiore precisazione e chiarezza, sarebbe più opportuno che nel disegno di legge la dizione « cose mobili ed immobili di interesse artistico e storico » fosse integrata nel modo seguente: « cose mobili ed immobili di interesse artistico, storico e bibliografico ».

Sulla inderogabile necessità dello stanziamento di congrui fondi per la tutela del nostro patrimonio bibliografico, è opportuno far presente che le sole biblioteche governative possiedono circa 142.000 codici e manoscritti,

circa 1.100.000 elementi di carteggi storici e letterari, circa 35.500 incunaboli e circa 203 mila cinquecentine. Tale materiale, che costituisce uno dei patrimoni librari più insigni del mondo, ha bisogno di assidui e costosi restauri alle pergamene e alle carte corrose dagli inchiostri e dagli agenti patogeni, alle miniature ed alle rilegature. Negli anni successivi alla guerra, data l'estrema scarsità di mezzi, si è provveduto soltanto ai casi più urgenti. La situazione si è quindi progressivamente aggravata, così da costituire una vera minaccia per l'integrità del patrimonio bibliografico nazionale.

Ai materiali preziosi conservati nelle biblioteche occorre aggiungere quelli conservati negli archivi che, come è noto, dipendono dal Ministero dell'interno. Negli archivi si conservano spesso materiali di inestimabile valore artistico, quali codici, miniature, disegni, palinsesti ecc., e materiali i quali, anche se non preziosi per i loro pregi di forma, sono nondimeno della massima importanza quali documenti storici, indispensabili a ricostruire la storia politica, religiosa, economica, sociale del passato, cioè diplomi, bolle, documenti privati, statuti di comuni, di corporazioni artigiane e di sodalizi vari, carte pagensi, carte di vescovi e di capitoli, placiti, rogiti e cartulari notarili, documenti contabili di amministrazioni comunali, di banche, di società, di ditte commerciali dei secoli remoti ecc. Per rendersi conto dell'alta importanza del patrimonio artistico italiano, basti ricordare che 203 fra archivi di Stato ed archivi notarili posseggono un milione di pergamene e circa sette milioni di filze, buste e volumi di atti cartacei; vi sono 4.372 archivi (tra cui 3.000 comunali), sottoposti alla vigilanza delle nove soprintendenze archivistiche, la cui ingente consistenza quantitativa e qualitativa attende di essere accertata.

Ora è evidente che l'intervento straordinario dello Stato deve essere diretto a conservare e difendere anche questo patrimonio culturale e storico. Noi abbiamo in questo campo precedenti confortevoli: la lotta contro le termiti e l'Istituto della patologia del libro, una delle più opportune e geniali istituzioni che è bene sia sorta in un paese come l'Italia dagli inestimabili valori culturali. La lotta con-

tro le termiti ha eliminato, speriamo definitivamente, uno dei più grossi flagelli. Ma è uno soltanto, anche se formidabile. Ben più numerosi sono gli insidiatori del libro, delle pergamene e della carta nel mondo della fauna e della flora. E l'Istituto del restauro e della patologia del libro trova spesso dei limiti gravissimi nella tenuità dei mezzi ordinari posti a sua disposizione.

Altro punto interessante da chiarire è la ripartizione territoriale delle somme stanziare in bilancio nei vari esercizi finanziari. Prima che fosse formulato il disegno di legge concernente gli stanziamenti straordinari per la difesa del patrimonio artistico della Nazione, per un importo di lire 18.000.000.000 da ripartirsi in dieci annualità, è stata compiuta, per iniziativa della Commissione parlamentare mista, costituita per studiare i provvedimenti necessari per la salvaguardia di detto patrimonio, una indagine diretta a conoscere le esigenze di ogni Soprintendenza artistica in ordine alla conservazione delle cose d'arte rientranti nel territorio di competenza.

Le risultanze di tale indagine si riferiscono ai monumenti archeologici, a quelli medioevali e moderni, ai musei e alle gallerie e riguardano, nelle loro previsioni di larga massima, tutte le esigenze relative ad opere di restauro indilazionabili, ad opere urgenti e ad opere meno urgenti, per un importo complessivo di poco più di 53 miliardi di lire.

È pensiero dell'Amministrazione delle belle arti che i 18 miliardi previsti dal disegno di legge e quindi anche la prima quota annuale di lire 900 milioni, dovrebbero, a stretto rigore, essere erogati in proporzione alle cifre denunciate dalle singole Soprintendenze. Però, pur volendo in linea di massima aderire strettamente alla proporzione, l'Amministrazione delle antichità e belle arti ha dichiarato pure che dovrà necessariamente attenersi, sin dal primo anno, anche ad altri criteri e particolarmente ai seguenti: 1) necessità di dare la preferenza alle opere indilazionabili di importanza nazionale; 2) necessità di assegnare in ogni caso, ad ogni regione, somme adeguate, sia per evitare sperequazioni distributive, sia per andare incontro alle più pressanti istanze fatte presenti dai rappresentanti delle singole regioni o città; 3) necessità di

dare sollecitamente inizio, in ogni regione, alle opere di maggior mole che richiedono impegni di spesa per più esercizi finanziari.

È peraltro da considerare che, per le regioni o località ove avranno vigore leggi speciali a tutela dei monumenti del posto, quali ad esempio le leggi per Assisi e per le Ville venete, il criterio di equità distributiva non potrà ovviamente non imporre una opportuna riduzione nelle assegnazioni straordinarie dei 18 miliardi di lire, dato che tali regioni o località conseguiranno particolari vantaggi dai provvedimenti speciali e potranno quindi soddisfare con essi talune esigenze già comprese nelle previsioni generali.

Le esigenze di massima rappresentate dalle varie Soprintendenze, che dovranno naturalmente, a suo tempo, essere suffragate da precise perizie di spesa, risultano dal seguente prospetto: Abruzzi e Molise lire 525.000.000; Calabria 1.060.000.000; Campania 5.033.900.000; Emilia 3.999.955.000; Lazio 7.050.792.000; Liguria 1.496.215.000; Lombardia 3.725.000.000; Marche 2.504.650.000; Puglie e Lucania lire 3.287.500.000; Sardegna 588.750.000; Sicilia 4.256.265.000; Toscana 6.401.317.000; Umbria 1.074.820.000; Veneto 8.706.999.000.

La rivelazione delle necessità di massima ascendenti a poco più di 53 miliardi è stata fatta dalle Soprintendenze alle belle arti. Perciò non comprende affatto i bisogni relativi alle biblioteche che non dipendono dalla Direzione generale delle belle arti, ma da apposita Direzione generale dello stesso Ministero della pubblica istruzione, e neppure i bisogni degli archivi che dipendono dal Ministero dell'interno.

Ora, per quello che abbiamo già rilevato, è ovvio che anche ai codici, agli incunaboli, alle miniature, alle rilegature artistiche, conservati nelle biblioteche e negli archivi, deve essere volta parte della spesa per interventi straordinari dello Stato. Ed è ovvio pure che, essendovi archivi e biblioteche in ogni parte d'Italia, tutte le regioni d'Italia devono essere tenute presenti; e non solo relativamente ad archivi e biblioteche dello Stato, ma anche di proprietà privata. Noi riteniamo, cioè, che lo Stato non debba limitare la sua azione a vigilare perchè non vadano dispersi e condotti all'estero i materiali storici esistenti in ar-

chivi privati, ed a proibire la vendita all'estero di quadri e di opere d'arte di proprietà privata; ma esso deve intervenire tempestivamente per impedire il deterioramento di materiali artistici, storici e bibliografici anche di privata proprietà, così come si propone di intervenire nel restauro delle Ville venete, anche se queste siano di proprietà privata.

So, egregi colleghi, che il nobile intento della conservazione e della difesa del nostro patrimonio artistico, storico e bibliografico infiamma ed accende i cuori di tutti quanti i singoli componenti e della Commissione nel suo complesso. Perciò io sono sicuro di interpretare il pensiero della Commissione nel proporre di approvare a voti unanimi il presente disegno di legge.

ZANOTTI BIANCO. Credo che si sia incluso nel testo del disegno di legge, l'esercizio 1956-57, per rendere possibile l'immediato inizio dei lavori.

PRESIDENTE, *relatore*. Ma in tal caso non si comprende perchè, nel disegno di legge, manchi l'esercizio 1957-58.

PONTI. Vorrei sapere se, in base alla legge, si ha la possibilità di provvedere anche ad acquisti. E spiego la ragione di questa domanda.

Per quanto riguarda gli archivi privati, ad esempio, noi potremmo intervenire in base alla legge solo per la conservazione ed il restauro; ma non vorrei che si verificasse il caso, che si è già verificato nei restauri di beni immobili privati, quando lo Stato è intervenuto per il restauro di un edificio importante, ed in seguito il privato non solo non ha conservato il restauro, ma lo ha trasformato. Per quanto raramente, questo è già avvenuto. Se ve ne è la possibilità, quindi, si dovrebbe tener presente la opportunità di spendere, in certe circostanze, una piccola somma per acquistare dei documenti importanti, per restaurarli in seguito, quando siano divenuti patrimonio dello Stato.

Vi è poi un secondo punto: quello che riguarda la conservazione dei parchi monumentali. Avviene purtroppo che generalmente questi parchi, essendo capaci di reddito notevole

qualora vengano trasformati in terreno di costruzione o di sfruttamento industriale, vengano volontariamente manomessi e distrutti, con la bonaria connivenza delle autorità locali. Potrei citare i casi di parchi di ville venete, che vengono distrutti gradualmente dalla stessa popolazione con tacita sopportazione da parte delle autorità; si spera, infatti, che eliminando un po' alla volta la monumentalità del parco, ad un certo punto ne venga giudicata inutile la conservazione.

Naturalmente la repressione di questi abusi è di spettanza della Sovrintendenza alle belle arti, ma penso che, anche in questa sede, potrebbe essere prospettata la possibilità che almeno alcuni di questi parchi, i più minacciati, vengano acquistati in proprietà dallo Stato.

LAMBERTI. Per quanto concerne i rilievi fatti ora dal collega Ponti, credo che il testo del disegno di legge che viene presentato alla nostra approvazione non consenta un'interpretazione così larga. Mi sembra infatti che includere nella « conservazione » anche l'« acquisto acciocchè si conservi », costituirebbe un'interpretazione troppo acrobatica. Mi pare, però, che negli stanziamenti ordinari del Ministero della pubblica istruzione esistano dei fondi destinati a questo scopo. So che sono insufficienti, ed a questo proposito ricordo un caso doloroso che mi venne prospettato, tempo addietro; si trattava di un carteggio molto importante, che conteneva scritti di Cavour, D'Azeglio, ecc., e che stava per essere venduto all'estero. Occorreva, per acquistarlo, una somma molto esigua, ma poichè la Direzione generale non la possedeva, questo patrimonio di grandissimo interesse storico andò perduto per l'Italia.

Venendo ora all'esposizione così lucida ed esauriente fatta dal nostro Presidente relatore, vorrei avanzare una osservazione.

L'articolo 1 del presente disegno di legge dice:

« È autorizzata la spesa di lire 18 miliardi per provvedere ad opere e lavori straordinari per la conservazione, manutenzione e restauro di cose mobili ed immobili di interesse artistico e storico, soggette alla legge 1° giugno 1939, n. 1089 ».

Ora l'accento che egli ha fatto agli archivi di Stato è perfettamente giustificato dal richiamo di questa legge; ma penso che si dovrebbe sollecitare il Ministero dell'interno, che ha un bilancio in certo senso più largo di quello del Ministero della pubblica istruzione, a fare anch'esso uno sforzo, in modo che i beni artistici e storici che si trovano negli archivi di Stato possano essere conservati e migliorati con appositi stanziamenti, senza che vengano impiegati a tale scopo questi, già abbastanza modesti.

PRESIDENTE, relatore. Voglio dare subito un chiarimento. Quando si dice « di interesse storico », si allude proprio ai documenti conservati negli archivi; negli archivi più che nelle biblioteche, poichè in essi la storia ha la sua sede naturale, essendo ivi conservati i ricordi del passato. Il testo della legge, quindi, consentirebbe di intervenire con questi fondi. È proprio per chiarire questo punto che ho ricordato l'articolo 1 della legge 1^o giugno 1939, n. 1089 e poi l'articolo 1 della legge 22 maggio 1939, n. 823.

LAMBERTI. Ritengo che sarebbe bene rimanesse consacrato nel verbale della discussione un voto, che mi permetto di formulare, ed al quale credo possano aderire tutti i colleghi, nel senso che questa Commissione auspica che il Ministero dell'interno, al fine di provvedere più specificamente alla tutela dei beni artistici e storici che sono affidati alle sue cure attraverso gli archivi di Stato, stanzi una congrua somma che venga ad integrare quella prevista dal presente disegno di legge.

PRESIDENTE, relatore. Mi associo volentieri a tale voto, e mi propongo appunto di parlare in tal senso oggi in Aula, durante la discussione del bilancio del Ministero dello interno.

Purtroppo, il settore degli archivi di Stato è uno dei più dimenticati, tanto che la somma stanziata per tutti gli archivi si aggira sui 20 milioni. E vivo ed antico è il desiderio che gli archivi passino dal Ministero dell'interno, cui erano assegnati per la vecchia concezione che la custodia dell'archivio aveva rilevanza a fini

di politica e di ordine pubblico, al Ministero della pubblica istruzione, riconoscendone il preminente carattere scientifico e storico.

BARBARO. È così drammatica la situazione del patrimonio artistico della Nazione, che non si può non approvare il disegno di legge in esame. Soprattutto quando si ricordi quello che l'onorevole Romita, allora Ministro dei lavori pubblici, ebbe a dire, parlando in Parlamento; che cioè quasi non conviene scoprire i nostri tesori artistici quando poi debbono essere abbandonati a se stessi ed andare distrutti; meglio sarebbe, talvolta, lasciarli sepolti sotto terra.

Appunto per tali considerazioni, ci si meraviglia come una legge di tale importanza non sia stata ancora approvata. Certo non si può non riconoscere l'insufficienza dei fondi, assolutamente inadeguati alla bisogna, ed anche la sproporzione evidente fra questi e le richieste delle varie regioni. Provvederà il Ministero a distribuire con equità questi fondi.

Per quanto si riferisce alle termiti, sia da quello che affermano i giornali, che hanno ampiamente trattato l'argomento, che dagli studi dei competenti, risulta chiaro ed evidente che la minaccia è incombente e preoccupante: non credo di esagerare, parlando di minaccia apocalittica che dobbiamo fronteggiare con mezzi adeguati; i cinque milioni stanziati non rappresentano che una piccolissima parte della somma necessaria, assolutamente inadeguata.

Si tenga presente che dove arrivano le termiti è la distruzione; non risparmiano nulla: nè le biblioteche nè tanto meno gli edifici; sembra persino impossibile che un insetto, tanto piccolo, possa provocare tali e tanti danni.

Queste le osservazioni che ritenevo opportune dichiarando il mio voto favorevole.

ROFFI. La cifra prevista di 18 miliardi, per un piano decennale mi sembra inadeguata. Il patrimonio artistico della Nazione deve essere assolutamente difeso e protetto, perchè da esso, attraverso il movimento turistico, lo Stato trae cospicui benefici. Sono centinaia di miliardi che i turisti, attratti dalle bellezze del nostro patrimonio artistico, portano alle casse dello Stato italiano e di tali benefici solo le

briciole vanno alla conservazione del patrimonio stesso.

Rilevo poi, come già del resto ha osservato il Presidente, che, all'articolo 1 del disegno di legge in esame, nel comma che si riferisce alle spese da iscriversi nei vari stati di previsione del Ministero della pubblica istruzione, dall'esercizio 1956-57 si passa all'esercizio 1958-59.

Voglio augurarmi che si tratti solo di un errore di stampa e che la somma di 2 miliardi e 100.000.000 venga erogata anche per l'esercizio finanziario 1957-58.

Prego inoltre l'onorevole Presidente di voler intervenire, in sede di discussione del bilancio del Ministero degli interni per sostenere la tesi che la somma posta a nostra disposizione è esigua, cosicchè si renderebbe opportuno, da parte di tale Ministero, compiere uno sforzo per provvedere direttamente al mantenimento dei suoi archivi, a meno che tali archivi siano trasferiti al competente bilancio del Ministero della pubblica istruzione, in vista del loro interesse preminentemente culturale.

Mi associo a quanto detto dal senatore Ponti sulla questione dei parchi-giardino che dovrebbero essere particolarmente curati, mentre, come in Emilia, si verifica il caso di famiglie ricchissime che potrebbero mantenere dei parchi, e viceversa trasformano il terreno in frutteti.

RUSSO LUIGI. Desidero che il resoconto di questa importante seduta rechi anche l'eco della mia voce, per esprimere il mio più vivo consenso per la approvazione del provvedimento. La somma di 18 miliardi di lire rappresenta uno sforzo rilevante per il nostro bilancio, ma non si perda di vista la mole complessa dei bisogni.

A nome di tutti, voglio rivolgere un ringraziamento al Presidente Ciasca per la esauriente relazione che ci ha tolto ogni possibilità non dirò di mietere, ma neppure di raccogliere qualche spiga intorno all'argomento.

Tengo a ripetere che quanto la presente legge prevede con le diverse annualità di spesa va considerato come una provvidenza straordinaria, per cui rimangono in vigore gli impegni di bilancio per le spese ordinarie. Ho la massima fiducia che l'Amministrazione delle antichità e belle arti compilerà anno per anno

il piano di lavori tenendo presenti le necessità di tutte le Regioni e che non abbonderà laddove altri enti, quali lo Stato, o la Cassa per il Mezzogiorno sono già intervenuti.

Mi associo altresì all'istanza, ampiamente illustrata dall'onorevole Presidente, perchè una quota particolare, venga destinata al patrimonio artistico di carattere librario, di tutti i tesori inestimabili che abbondano nelle nostre biblioteche e che non hanno, forse, senza colpa di nessuno, le cure che meritano. Sarebbe veramente ingiusto che tali auspiccate provvidenze a carattere straordinario non tenessero presenti un settore così delicato del nostro patrimonio artistico che necessita di amorevoli quanto provvidi interventi intesi alla conservazione ed al restauro.

Nutro un certo pessimismo per quanto riguarda il funzionamento del sistema di provvidenze a favore dei manoscritti di pregio conservati negli archivi. Peraltro sono sicuro che, qualora da parte di tali archivi fosse segnalata la necessità di importanti opere di restauro, il Ministero non mancherà di intervenire.

Mi sia lecito esprimere la soddisfazione per la prontezza con cui il Governo ha ascoltato un voto del Parlamento e formulo l'augurio che questa legge dia inizio a un periodo di feconda attività che, per la sapienza, l'opportunità delle opere, costituisca una documentazione eloquente di un rinnovato amore del nostro Paese per l'arte ed i ricordi del passato. Nulla infatti onora il presente quanto la reverenza per i titoli più validi della nostra civiltà.

ZANOTTI BIANCO. Purtroppo il progressivo deterioramento di gran parte del patrimonio artistico nazionale è un fenomeno assai diffuso. Vorrei che la Commissione esprimesse il voto che la somma di lire 2.500.000.000 fosse definitivamente assegnata, annualmente, per le operazioni di restauro.

SCAGLIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. A nome del Governo non ho molto da aggiungere a quanto è stato detto. Il Governo è lieto che la Commissione abbia apprezzato lo sforzo compiuto. Certamente ognuno di noi avrebbe desiderato approvare uno stanziamento maggiore. Tuttavia si tratta già di una somma ragguardevole che si aggiun-

6^a COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)105^a SEDUTA (11 ottobre 1957)

ge a quelle stanziare in altre leggi speciali, come quella per Assisi e per le Ville venete.

In merito al problema degli archivi segnalo la difficoltà che il Ministero della pubblica istruzione intervenga nel campo di altri Ministeri; penso perciò che si dovrebbe provvedere in altra sede alla tutela del patrimonio archivistico.

Il disegno di legge in discussione è stato concepito in rapporto alle esigenze del patrimonio artistico, dizione questa che va intesa in senso molto lato e che quindi non esclude i tesori bibliografici, ma non può ricomprendere gli archivi. Ciò non per sottovalutare l'importanza degli archivi ma in ossequio alla procedura normale che vieta l'intervento in settori di non specifica competenza del Ministero.

Ringrazio ancora una volta il relatore e tutti i componenti la Commissione per la accoglienza estremamente favorevole fatta al provvedimento in esame.

PRESIDENTE, relatore. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 18.000.000.000 per provvedere ad opere e lavori straordinari per la conservazione, manutenzione e restauro di cose mobili ed immobili di interesse artistico e storico soggette alla legge 1^o giugno 1939, n. 1089.

Detta spesa, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, sarà ripartita in dieci esercizi finanziari, come segue:

Esercizio 1956-57	L.	900.000.000
» 1958-59	»	2.100.000.000
» 1959-60	»	2.100.000.000
» 1960-61	»	2.500.000.000
» 1961-62	»	2.500.000.000
» 1962-63	»	2.100.000.000
» 1963-64	»	1.600.000.000
» 1964-65	»	1.600.000.000
» 1965-66	»	1.300.000.000
» 1966-67	»	1.300.000.000

Una quota non superiore al 2 per cento degli stanziamenti annuali di cui al precedente comma potrà essere destinata ad oneri di carattere generale.

SCAGLIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il fatto che non figuri l'esercizio 1957-58 va spiegato con la considerazione che lo stanziamento per l'anno finanziario precedente, di 900.000.000, trova copertura con una nota di variazione ancora da approvare; sarà quindi spendibile nell'esercizio in corso, 1957-58. Non vi è perciò, in linea di fatto, alcuna interruzione nel piano di finanziamento. D'altra parte, poichè la somma complessiva delle cifre indicate è di 18 miliardi, è evidente che non si tratta di un errore materiale.

ZANOTTI BIANCO. Probabilmente nel bilancio già esaurito dell'anno 1956-57 si trovava la somma di 900 milioni che, nel nuovo bilancio, non era stata stanziata.

PRESIDENTE, relatore. Ritengo che dopo le dichiarazioni del Sottosegretario la Commissione possa senz'altro approvare questo articolo. Vi è piuttosto il mio emendamento che come ho detto tende ad aggiungere, nel primo comma, dopo le parole « di interesse artistico e storico » le parole « e bibliografico ».

Metto ai voti questo emendamento aggiuntivo.

(È approvato).

Metto ai voti l'intero articolo con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 2.

All'onere relativo all'esercizio finanziario 1956-1957 si provvederà con un'aliquota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

6^a COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)105^a SEDUTA (11 ottobre 1957)

Il senatore Zanotti Bianco ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La 6^a Commissione permanente del Senato, nell'approvare il disegno di legge n. 2150, fa voti che la somma di lire 2.500.000.000, stanziata nel disegno di legge stesso in maniera provvisoria per i restauri delle opere d'arte, venga definitivamente acquisita a questo scopo nel bilancio annuale del Ministero della pubblica istruzione ».

Poichè nessuno domanda di parlare, pongo in votazione questo ordine del giorno.

(È approvato).

Prima di mettere ai voti il disegno di legge nel suo complesso, faccio presente che, in armonia con la modificazione recata all'articolo 1, anche il titolo del provvedimento va così modificato: « Stanziamenti straordinari per la difesa del patrimonio artistico, storico e bibliografico della Nazione ».

Se non vi sono osservazioni metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso con il titolo così modificato.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari